

OGGETTO: Indirizzi interpretativi per l'applicazione della normativa regionale in tema di rimborso spese per gli amministratori e i componenti del Collegio dei Revisori degli enti dipendenti e strumentali della Regione.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento, nelle more dell'approvazione di una specifica normativa regionale in materia, mira a fornire agli Enti strumentali della Regione e alle Strutture regionali deputate alla vigilanza sugli stessi, gli indirizzi interpretativi della normativa regionale in merito al rimborso spese per gli amministratori e i componenti del Collegio dei Revisori

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997" ha dettato la disciplina in materia di "Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione".

In particolare la norma ha previsto che "1. Ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell'ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5; 2. Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui all'articolo 3 della legge sopra citata".

La disposizione, in sostanza, riconosceva ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione un diritto al rimborso delle spese misurato su quello previsto per i Consiglieri regionali, secondo i parametri previsti dai citati articoli 3 (Diaria a titolo di rimborso spese) e 4 (Rimborso spese di trasporto) della legge regionale n. 5/1997, oggi totalmente riscritti.

Nel corso degli ultimi anni il contenimento della spesa pubblica è divenuto un obiettivo prioritario delle amministrazioni pubbliche in ragione della crisi economica che ha investito il Paese.

Nell'ambito delle iniziative intraprese in tema di contenimento della spesa pubblica, hanno assunto particolare rilevanza gli interventi normativi statali e regionali diretti alla "razionalizzazione dei costi della politica", che hanno condotto alla soppressione di numerose disposizioni di legge che prevedevano spese per il funzionamento di apparati pubblici.

In tale contesto è intervenuta la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

La citata legge, da un lato, ha novellato la legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali" riscrivendo, come già detto, gli articoli 3 e 4 in tema di "Diaria a titolo di rimborso spese" e "Rimborso spese di trasporto", facendo venir meno il parametro economico di riferimento che equiparava le modalità di rimborso spese di trasporto per gli organi degli enti strumentali o

dipendenti della Regione a quelle dei consiglieri regionali; ha dettato, inoltre, una serie di misure per il contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento a enti, aziende e agenzie regionali.

Sotto tale ultimo profilo, l'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge citata ha disposto che: *"Ai fini del rispetto delle disposizioni di finanza pubblica e in particolare dell'art. 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, gli enti, aziende e agenzie regionali, con decorrenza di effetti dal 1 gennaio 2013, ove non abbiano già provveduto devono:*

... c) prevedere il rimborso agli amministratori soltanto delle missioni strettamente istituzionali e necessarie ai fini dell'espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione".

Sempre nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica relativa al funzionamento degli enti regionali, la Giunta ha approvato il Disegno di legge 4/DDL del 7 maggio 2013, recante l'abrogazione, a decorrere dall'esercizio 2013, di tutte le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedono rimborsi *"per le spese di trasporto per gli amministratori, i presidenti, i legali rappresentanti, i componenti di organi collegiali e monocratici, delle aziende ed agenzie regionali e degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell'ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale"*; contestualmente, viene prevista l'abrogazione espressa dell'articolo 57 della legge regionale n. 37/1997. Il citato Disegno di legge, divenuto PDL n. 348, è ad oggi all'esame della Prima Commissione consiliare.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 47/2012 sono sorti dubbi interpretativi sulla sopravvivenza della previgente disciplina regionale in tema di rimborsi spese per gli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione posto che, l'articolo 19 di detta legge regionale n. 47/2012 ha previsto, quale unica forma di rimborso spese per gli amministratori di enti, aziende e agenzie regionali, quella relativa alle missioni strettamente collegate all'espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione, *escludendo qualsiasi altro tipo di rimborso spese in qualunque modo denominato.*

Pertanto, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo e in attuazione ai già enunciati principi in materia di contenimento dei costi, deve ritenersi che, con decorrenza 1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale n. 47/2012, sia implicitamente abrogata ogni altra norma precedente avente ad oggetto il riconoscimento di rimborsi spese, a qualsivoglia titolo, agli amministratori degli enti, aziende e agenzie regionali, con l'esclusione di quello espressamente riconosciuto dalla norma sopravvenuta.

Ciò premesso, se l'applicazione del citato articolo 19 consente unicamente il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e documentate, si è tuttavia posta la necessità di individuare un criterio di riferimento per la determinazione della misura del rimborso di dette spese di missione.

Al riguardo si ritiene che, in assenza di una specifica disciplina sul punto, possa ritenersi applicabile come parametro di riferimento per la determinazione della misura del rimborso delle spese di missione degli amministratori degli enti aziende ed agenzie regionali il medesimo trattamento previsto per le missioni della dirigenza regionale.

Per quanto riguarda, inoltre, la disciplina applicabile al rimborso spese sostenute dai componenti del Collegio dei revisori dei conti, si rileva che, anche in questo caso, il venir meno del rimborso spese di trasporto per i consiglieri regionali, originariamente stabilito dall'articolo 4 della legge regionale n. 5 /1997, ha fatto venir meno il relativo parametro economico di riferimento contenuto nell'articolo 57 della legge regionale n. 37/1997, che equiparava le modalità del rimborso spese di trasporto per gli organi degli enti strumentali o dipendenti della Regione, a quello dei consiglieri regionali.

Ne consegue che, in riferimento all'articolo 57 della legge regionale n.37/1997, anche per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, tale articolo non sia applicabile, essendo venuto meno il parametro di riferimento cui era collegato, per la determinazione delle spese rimborsabili.

Rimane, invece, fermo, il permanere del diritto al rimborso spese sostenute dai Revisori dei Conti qualora espressamente previsto dalle singole leggi istitutive degli enti laddove, le stesse, facciano rinvio ad un parametro per il rimborso spese diverso da quello previsto dal citato articolo 57 della legge regionale n. 37/1997.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità di un intervento legislativo regionale in tema di rimborso spese per gli amministratori e i componenti del collegio dei Revisori dei Conti, al fine di disciplinare la materia in modo organico ed uniforme per tutti gli enti regionali.

Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa regionale in materia, la presente deliberazione, contenente gli indirizzi interpretativi di cui sopra, sarà trasmessa a cura del Dipartimento EE.LL. Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica e Grandi Eventi agli enti dipendenti e strumentali della Regione e alle Strutture regionali deputate alla vigilanza sugli stessi, per i successivi adempimenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;
VISTA la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5;
VISTA la legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;
VISTO l'art. 2 co.2 lett. c,e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli indirizzi interpretativi espressi nelle premesse;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento EE.LL. Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica e Grandi Eventi all'esecuzione del presente provvedimento mediante trasmissione ai singoli Enti strumentali della Regione e alle strutture regionali deputate alla vigilanza sugli stessi, per i successivi adempimenti;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

